



Bruxelles, 7.6.2016
COM(2016) 373 final

2016/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune decisioni da adottare in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio oleicolo internazionale (COI) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Il COI si prefigge gli obiettivi seguenti: i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisicochimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio di oliva.

Il COI conta attualmente 16 membri, tra cui l'Unione europea.

A livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM, GU L 347, pag. 671), alcune delle decisioni adottate e pubblicate dal COI hanno un'incidenza sul diritto dell'UE.

2. ELEMENTI GIURIDICI

- Sulla base delle discussioni tenutesi in sede di riunione dei gruppi di esperti in preparazione della riunione del Consiglio del COI si prevede che, nel corso della sua prossima riunione, in programma per il 15 luglio 2016, tale organo esamini in vista della loro adozione le seguenti cinque decisioni, che producono effetti giuridici per l'*acquis* dell'Unione:
- progetto di decisione che modifica la norma commerciale sugli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva (COI/T.15/Rev. ...): modifica del limite di etil esteri;
- progetto di decisione che modifica la norma commerciale sugli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva (COI/T.15/Rev. ...): modifica dei limiti per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico;
- progetto di decisione che modifica la norma commerciale sugli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva (COI/T.15/Rev. ...): modifica del limite del coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d'onda 270 (K270);
- progetto di decisione che modifica la norma commerciale sugli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva (COI/T.15/Rev. ...): notifica ufficiale dei metodi ISO adottati al fine di raggiungere la piena armonizzazione e l'inclusione di un riferimento al nuovo metodo per la determinazione dell'indice di perossidi;
- progetto di decisione che adotta il nuovo metodo di analisi per la determinazione dell'indice di perossidi (COI/T.20/Doc. n. ...).

Le suddette decisioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore dell'olio di oliva, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione del Consiglio del COI cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre decisioni in grado di incidere sull'*acquis*. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori del Consiglio del COI nel rispetto delle norme stabilite

dai trattati, la Commissione provvederà a suo tempo a integrare e/o a modificare la presente proposta per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali decisioni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune decisioni da adottare in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio oleicolo internazionale (COI) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
- (2) In qualità di membro di tale organizzazione, l'Unione può proporre modifiche ai progetti di decisione del COI ed esprimere la propria posizione ufficiale al riguardo, nell'osservanza delle norme procedurali e di votazione della medesima organizzazione.
- (3) Nella prossima riunione del Consiglio dei membri, in programma per il 15 luglio 2016, il COI esaminerà ed eventualmente adotterà cinque progetti di decisione che incideranno sul diritto dell'Unione.
- (4) In particolare, il primo, il secondo, il terzo e il quarto progetto di decisione modificano la norma commerciale sugli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva (COI/T.15/Rev...): essi riguardano rispettivamente la modifica del limite di etil esteri, la modifica dei limiti per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico, la modifica del limite del coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d'onda 270 (K270) e la notifica ufficiale dei metodi ISO adottati al fine di raggiungere la piena armonizzazione e l'inclusione di un riferimento al nuovo metodo per la determinazione dell'indice di perossidi.
- (5) Il quinto progetto di decisione adotta il nuovo metodo di analisi per la determinazione dell'indice di perossidi (COI/T.20/Doc. n. ...).
- (6) Tali progetti di decisione potrebbero comportare l'esigenza di apportare modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione¹.
- (7) I suddetti progetti di decisione sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore dell'olio di oliva. Essi contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

¹ Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

- (8) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati che precedono la riunione del Consiglio dei membri del COI, è opportuno autorizzare l'Unione ad approvare modifiche a tali decisioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nella riunione del Consiglio dei membri del COI del 15 luglio 2016 è conforme all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima o durante la riunione del Consiglio dei membri del COI, l'Unione chiederà che l'adozione delle suddette decisioni in sede di riunione del Consiglio dei membri del COI venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri del COI possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*